

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 29 aprile 1966 accompagnante il disegno di legge
sulla polizia lacuale e fluviale

(del 14 giugno 1966)

La navigazione nei nostri laghi non è attualmente regolata da norme unitarie.

L'Autorità federale, malgrado l'aumento considerevole del traffico lacuale, non ha ancora concluso i lavori preparatori per la promulgazione di una nuova legge federale sulla navigazione nelle acque svizzere, legge che dovrebbe sostituire l'ordinanza 19 dicembre 1910, il decreto federale 1907 ed i regolamenti 2 marzo 1916 e 24 marzo 1917, prescrizioni ormai vetuste ed insufficienti alla bisogna. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto, conscio dell'importanza che il problema riveste per la sicurezza della popolazione indigena e forestiera, di colmare questa lacuna proponendo un disegno di legge sulla polizia lacuale e fluviale circoscritto alla enunciazione di alcuni principi fondamentali nell'attesa della nuova legislazione federale.

I dettagli alla legge cantonale saranno contenuti nel regolamento di applicazione già preparato dal Dipartimento di polizia in collaborazione con una speciale commissione di esperti.

Legge quindi in un certo senso a carattere transitorio, nell'attesa di una più completa regolamentazione federale, ma pur sempre una novella legislativa valida a evitare che le carenze legislative rendano viepiù difficile all'Autorità cantonale di intervenire con efficacia in un settore che abbisogna della massima attenzione. Viene così conferita una base legale a norme di procedura che, in un domani, in applicazione alle future prescrizioni federali, dovranno costituire la nuova legge cantonale.

Gli sparsi testi cantonali vengono sostituiti da un complesso di norme conformi alle esigenze attuali della navigazione, a tutto vantaggio dei frequentatori dei nostri laghi, che si vedranno così protetti dai troppo frequenti abusi che oggi vengono commessi da persone prive di buon senso.

La Commissione della Legislazione, dopo aver preso visione di tutte le norme alle quali è soggetta la navigazione sui nostri laghi e dopo aver attentamente esaminato il disegno di legge sottopostole, ha deciso di approvarlo pur apportando talune modifiche dalla stessa ritenute essenziali.

Si è innanzitutto completata l'intestazione della legge, non interessando la stessa unicamente i natanti ma anche le migliaia di bagnanti che affollano in determinati periodi dell'anno i nostri laghi e le nostre piscine pubbliche, al fine di offrire agli stessi misure di sicurezza atte a prevenire incidenti.

Non legge quindi limitata alla polizia lacuale e fluviale ma anche agli stabilimenti balneari aperti al pubblico, ivi comprese le piscine.

In tal modo sia l'Autorità comunale sia i privati interessati alla conduzione di queste aziende dovranno sottostare a precise norme di sicurezza volute dalla legge e dal regolamento di applicazione, a tutto vantaggio dei frequentatori. Verranno in particolare istituiti posti di pronto soccorso e sarà garantita la presenza di un bagnino quando particolari circostanze lo richiederanno.

Approvato integralmente il punto di vista governativo per quanto concerne la meritoria attività svolta, con vero spirito di abnegazione e disinteresse, dalle so-

cietà di salvataggio ticinesi, attività che verrà vieppiù rafforzata da un coordinamento e disciplinamento statale, cosa questa che potrà avvenire unicamente se codificata, la Commissione ha poi ritenuto di inscrivere nella legge anche i disposti relativi alla licenza di navigazione, patenti di navigazione ed età per il ritiro delle medesime.

Che cosa si intende con la dizione licenza di navigazione e patente di navigazione?

La licenza di navigazione è l'autorizzazione a circolare sugli specchi d'acqua data al natante. Essa verrà rilasciata, in ossequio all'art. 7 della Convenzione e Regolamento Internazionale per la Navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano del 22 ottobre 1926, dall'Autorità competente dello Stato nel quale il natante ha il suo porto di iscrizione sul lago. Nel caso specifico l'Autorità competente è il Dipartimento cantonale di polizia, riservato quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza 19 dicembre 1910 sulla navigazione nelle acque svizzere delle imprese in possesso della concessione federale, che demanda alla Confederazione il controllo di tali natanti.

La patente di navigazione corrisponde invece alla licenza di condurre dei veicoli a motore.

Nella presente legge si è ancora parlato di patente in ossequio ai disposti della precitata convenzione internazionale e meglio dell'art. 12, primo e secondo capoverso ove si recita testualmente:

« Le Autorità degli Stati contraenti eserciteranno la sorveglianza sul personale dei natanti e si assicureranno delle sue attitudini a mezzo di esami appropriati.

Ogni capitano o conduttore di un natante a motore o a vela, deve essere munito di una patente di navigazione rilasciata dall'Autorità competente di uno degli Stati contraenti ».

Approvato dalla Commissione della Legislazione l'ammontare delle imposte di navigazione così come previste dal disegno di legge, i commissari hanno espresso talune perplessità per le riduzioni previste, specialmente per quelle attinenti i pescatori professionisti ed i natanti di proprietà di coloro che sono autorizzati dalle Autorità comunali a esercitare il trasporto delle persone quale unica attività lucrativa.

Udite le esaurienti spiegazioni date dal direttore del Dipartimento e preso conoscenza del fatto che anche per i tassametristi concessionari di autovetture viene da anni accordata una riduzione sulle imposte di circolazione, la Commissione ha aderito alle proposte governative.

Queste riduzioni non incideranno però sul gettito delle entrate, e ciò dato l'aumento delle imposte di navigazione ed il futuro aggiornamento delle tasse di rilascio di patenti, d'esame, di ispezione e di collaudo dei natanti in genere.

I commissari hanno poi avuto occasione di prendere visione del progetto di regolamento d'applicazione della prevista legge sulla polizia lacuale e fluviale e sugli stabilimenti balneari aperti al pubblico, regolamento che è stato compilato dal competente Dipartimento sulla scorta delle opinioni e delle proposte emerse durante parecchie sedute tenute con una Commissione speciale composta di competenti in materia.

Come già detto sopra con la legge attuale non si ritiene di risolvere definitivamente il problema, la cui soluzione è d'impellente necessità, visto che questa complessa materia farà luogo ad una regolamentazione nel campo federale.

Si tratta per il momento di mettere la nostra Autorità in condizione di provvedere in determinate circostanze per, attraverso speciali misure di prevenzione, impedire lo svolgersi di eventi tristi ed agosciosi e di reprimere casi specifici

originati da uno spirito d'indipendenza che travalica i confini del lecito.

Per i motivi e le considerazioni suesposte la Commissione della Legislazione propone al Gran Consiglio di aderire — tenuto conto delle modifiche apportate — alle conclusioni del Consiglio di Stato e di adottare il disegno di legge sulla polizia lacuale e fluviale e sugli stabilimenti balneari aperti al pubblico giusta il testo riportato nel seguito.

Per la Commissione della Legislazione :

G. Bordoni, relatore

Barchi — Bezzola — Bignasca — Induni
— Lepori — Scacchi — Staffieri —
Tamburini

LEGGE

sulla polizia lacuale e fluviale e sugli stabilimenti balneari aperti al pubblico

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 aprile 1966 n. 1364 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

Navigazione lacuale e fluviale

Il Consiglio di Stato stabilisce le norme di polizia della navigazione lacuale e fluviale, relative segnatamente alla circolazione, l'approdo e la partenza dei natanti dalle rive dei laghi, l'esercizio dello sci nautico ed alla sicurezza degli altri sport acquatici.

Art. 2.

Stabilimenti balneari aperti al pubblico

¹ L'apertura e la gestione di stabilimenti balneari sono subordinate all'ottenimento del permesso dal Dipartimento competente che fissa i provvedimenti di sicurezza.

² Il permesso può prevedere in particolare:

- a) l'obbligo per il titolare di organizzare un posto di pronto soccorso;
- b) l'obbligo di garantire la presenza di un bagnino.

Art. 3.

Salvataggio e attività analoghe

Il Dipartimento competente coordina l'attività e disciplina l'intervento delle società di salvataggio o di persone che svolgono attività analoghe.

Art. 4.

Licenza di navigazione e condizioni per il rilascio

I natanti devono avere una licenza di navigazione. La licenza è rilasciata dal Dipartimento competente con riserva delle norme federali. Il regolamento d'applicazione stabilisce le deroghe ed i requisiti tecnici dei natanti per il rilascio della licenza di navigazione.

Art. 5.

Tasse e imposte di navigazione

¹ Il rilascio della licenza di navigazione è soggetto alle seguenti tasse e imposte annue di navigazione:

a) *fuoribordo*

Fr. 15.—	fino a	3 Cv
Fr. 25.—	da più di	3 a 10 Cv
Fr. 30.—	da più di	10 a 30 Cv
Fr. 40.—	da più di	30 a 75 Cv

- Fr. 50.— da più di 75 a 120 Cv
- Fr. 90.— da più di 120 a 200 Cv
- Fr. 110.— da più di 200 a 300 Cv
- Fr. 130.— da più di 300 Cv

b) *entrobordo*

- Fr. 20.— fino a 3 Cv
- Fr. 30.— da più di 3 a 10 Cv
- Fr. 40.— da più di 10 a 30 Cv
- Fr. 50.— da più di 30 a 75 Cv
- Fr. 70.— da più di 75 a 120 Cv
- Fr. 120.— da più di 120 a 200 Cv
- Fr. 150.— da più di 200 a 300 Cv
- Fr. 200.— oltre 300 Cv

c) *natanti a vela*

- Fr. 20.— per canotti e derive con velature fino a 10 mq.
- Fr. 40.— per canotti e derive con velatura superiore a 10 mq.
- Fr. 50.— per velieri a chiglia fissa senza distinzione di velatura ;

d) *targhe professionali* : Fr. 60.— ;

e) *i natanti* possono essere soggetti a una tassa di cancelleria stabilita dal regolamento esecutivo.

² L'imposta di navigazione per un natante su cui possono essere collocati alternativamente due motori è dovuta soltanto per il motore di maggiore potenza ; quando i due motori vengono applicati contemporaneamente, l'imposta è calcolata sommando la potenza di entrambi i motori.

³ Più natanti appartenenti ad un solo proprietario e immatricolati con la medesima targa di controllo possono essere usati alternativamente se il detentore paga l'importo dovuto per il natante soggetto all'imposta più elevata.

⁴ Quando un natante rientra in più categorie si applica l'imposta più elevata.

Art. 6.

Le imposte annuali sono ridotte del 50 % quando riguardano **Riduzioni** natanti :

- a) di proprietà di pescatori professionisti ;
- b) di proprietà di coloro che sono autorizzati dalle Autorità comunali a esercitare il trasporto delle persone quale unica attività lucrativa ;
- c) non immatricolati altrove e usati dai turisti per un periodo massimo di tre mesi.

Art. 7.

Sono esenti da imposte i natanti :

Esenzioni

- a) appartenenti alla Confederazione o alle imprese titolari di una concessione federale, oppure ammessi a navigare nelle acque italiane del Ceresio o del Verbano ;
- b) già immatricolati altrove e usati dai turisti per un periodo massimo di tre mesi ;

- c) destinate esclusivamente alle operazioni di salvataggio e ricupero o adibiti a servizi di pubblica utilità.

Art. 8.

Patente di navigazione

¹ Per condurre natanti a vapore, a motore o a vela occorre la patente di navigazione concessa dal Dipartimento competente.

² Ai conduttori di natanti di proprietà della Confederazione la patente di navigazione è rilasciata dall'Autorità federale.

³ Il Dipartimento può riconoscere quale patente di navigazione un documento analogo rilasciato da altri Cantoni, da Stati esteri o da federazioni specializzate.

⁴ Non è richiesta la patente di navigazione per i natanti con un motore non superante la potenza di 3 Cv o una velatura non oltrepassante i 10 mq. Il regolamento di applicazione stabilirà i requisiti e le tasse per conseguire la patente di navigazione.

Art. 9.

Età per ottenere la patente di navigazione

¹ Ai giovani d'età inferiore agli anni 12 è vietato condurre natanti di qualsiasi genere.

² Può condurre natanti a motore soltanto colui che ha compiuto i 16 anni. Sono riservate le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 10.

¹ Il permesso di allievo conducente e la patente di navigazione per natanti a motore o a vela di portata non superiore alle 10 persone o a due tonnellate, possono essere rilasciati solo a coloro che hanno compiuto :

- a) gli anni 18 se il natante è usato esclusivamente a scopi privati;
- b) gli anni 20 se il natante è adibito al trasporto professionale delle persone o delle merci.

² Per i natanti di portata superiore è richiesta l'età minima di 21 anni, qualunque sia lo scopo a cui il natante è destinato.

Art. 11.

Categorie di patenti

¹ Le patenti di navigazione sono suddivise nelle seguenti categorie :

- a) barche a remi con motore ausiliario fuoribordo ;
- b) fuoribordo ;
- c) entrobordo ;
- d) barconi per il trasporto delle merci provvisti di motore ;
- e) canotti a vela.

² L'indicazione « professionale » scritta sulla patente autorizza il conducente a eseguire il trasporto di persone o merci.

³ Le patenti della categoria b) sono valide anche per la a) ; quelle della c) sono valide anche per le categorie a) e b).

Art. 12.

Assicurazione

¹ I proprietari di natanti a motore e a vela, i locatori di natanti di qualsiasi genere e i titolari di stabilimenti balneari aperti

al pubblico devono essere assicurati per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

² Le società di salvataggio sono obbligate ad assicurare contro gli infortuni gli addetti alle azioni di prevenzione, soccorso o ricupero.

³ Gli organizzatori di gare e feste nautiche sono tenuti a stipulare un'assicurazione collettiva contro gli infortuni e per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

⁴ Il regolamento d'applicazione stabilisce i minimi di prestazione.

Art. 13.

¹ Le infrazioni alla presente legge ed ai regolamenti d'applicazione sono punite dal Dipartimento competente con una multa fino a Fr. 2.000.— conformemente alle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 29 maggio 1941. **Penalità**

² Restano inoltre riservati i provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari o l'azione penale.

Art. 14.

Il Consiglio di Stato fissa per regolamento le norme di procedura e le tasse di collaudo e di controllo periodico dei natanti. **Procedure e tasse**

Art. 15.

Sono riservate le norme del diritto federale, in particolare quelle in materia di navigazione, come pure la Convenzione e il Regolamento internazionale per la navigazione sul Ceresio e sul Verbano. **Riserva**

Art. 16.

¹ La presente legge abroga il decreto legislativo concernente le imposte e le tasse di navigazione sulle acque dei laghi del Cantone del 26 giugno 1962, e ogni altra norma contraria o incompatibile. Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. **Norme abrogative e finali**

² Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell'entrata in vigore.

